
**COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE**

BANCA SANTA GIULIA SPA

05 Febbraio 2019

Sommario

1) Premessa: la composizione degli organi di governo delle banche	3
2) Obiettivi del documento	4
3) Caratteristiche di Banca Santa Giulia Spa.....	4
4) Previsioni Statutarie	5
5) Composizione ottimale: criteri costituente la composizione quali - quantitativa.....	5
5.1 Criteri qualitativi: competenze professionali degli amministratori	6
5.2 Criteri quantitativi	8
6) Equilibrio tra i generi	8
7) Ruoli nell'ambito del Consiglio di Amministrazione	8
7.1 Amministratori non esecutivi	8
7.2 Amministratori indipendenti.....	9

1) Premessa: la composizione degli organi di governo delle banche

Come previsto dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia (Circolare di n. 285 del 17 dicembre 2013 - Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1), l'efficacia degli assetti organizzativi e di governo societario è, per le banche, condizione essenziale, non solo per il perseguimento degli obiettivi d'impresa, ma anche per assicurare la sana e prudente gestione aziendale.

In considerazione di ciò, riveste particolare rilievo la composizione dell'organo con funzioni di supervisione strategica (il Consiglio di Amministrazione, nelle società che adottano il sistema cd. "tradizionale" di governo societario), al quale spettano responsabilità di fondamentale importanza, per l'assolvimento dei compiti ad esso affidati dalla legge, dalle predette Disposizioni di Vigilanza e dallo statuto sociale.

In base alle norme richiamate, il Consiglio di Amministrazione di una banca dovrebbe essere formato:

1. dal punto di vista quantitativo, da un numero di componenti non pletorico, allo scopo di non ridurre l'incentivo di ciascun Amministratore ad attivarsi per svolgere i propri compiti e di non ostacolare la funzionalità dell'organo amministrativo, bensì adeguato alle dimensioni ed alle complessità organizzative della banca, allo scopo di presidiarne efficacemente l'operatività, in relazione alla gestione ed ai controlli;
2. dal punto di vista qualitativo, da soggetti:
 - pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che sono chiamati a svolgere (funzione di supervisione o gestione; funzioni esecutive e non; componenti indipendenti, ecc.);
 - dotati di professionalità ed esperienza adeguate al ruolo da ricoprire, anche nei comitati endoconsiliari, e calibrate in relazione alle specificità operative e dimensionali della banca, nonché di caratteristiche personali in linea con le esigenze di buon governo societario;
 - con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei membri, sia all'interno dei comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca;
 - che dedichino tempo e risorse adeguate alle complessità del loro incarico, anche alla luce degli ulteriori incarichi rivestiti presso altre società;
 - che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della banca, indipendentemente dalla compagine che li ha votati o dalla lista da cui siano tratti, operando con autonomia di giudizio, anche alla luce di eventuali conflitti di interesse.

Inoltre, per la definizione della composizione del Consiglio di Amministrazione, è necessario, nel rispetto delle previsioni normative, contemperare la presenza di esponenti con competenza tecnica, rappresentatività sociale e di genere nonché, con l'obiettivo di assicurare dialettica interna all'organo sociale, di esponenti rappresentativi delle diverse aree di attività.

È richiesta altresì la presenza di un numero adeguato di componenti non esecutivi, che svolgano efficacemente la funzione di contrappeso nei confronti degli esecutivi e del *management* della banca, con ciò favorendo la dialettica interna all'organo di appartenenza.

Come prescritto dalle Disposizioni di Vigilanza, gli amministratori non esecutivi sono compartecipi delle decisioni assunte dall'intero Consiglio di Amministrazione e chiamati a svolgere un'importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi.

Sempre per previsione delle citate Disposizioni di Vigilanza, nell'organo che svolge la funzione di supervisione strategica di una banca devono essere nominati amministratori indipendenti (i cui requisiti sono individuati dallo Statuto sociale ed eventualmente dalla regolamentazione vigente), che vigilino con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

Ai fini delle nomine degli amministratori, le medesime Disposizioni di Vigilanza assegnano al Consiglio di Amministrazione il compito di identificare la propria composizione qualitativa e quantitativa, ritenuta ottimale ai fini del corretto assolvimento delle responsabilità ad esso affidate e di stabilire i relativi principi e linee applicative. Prescrivono inoltre che i risultati di tali attività siano portati a conoscenza degli azionisti, in tempo utile affinché la scelta dei candidati possa tenere conto delle professionalità richieste. Resta ovviamente salva la possibilità per gli azionisti di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale degli organi e di presentare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio di Amministrazione uscente.

2) Obiettivi del documento

Il presente documento viene adottato dal Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto richiesto dalle "Disposizioni di Vigilanza" al fine di identificare la propria composizione qualitativa ottimale e di individuare il profilo teorico dei candidati alla carica di consigliere di amministrazione.

In considerazione di quanto precede il Consiglio è infatti chiamato a:

- identificare preventivamente la composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati ritenuto opportuno a questi fini (cosiddetta analisi preventiva);
- verificare successivamente, e precisamente nell'ambito del processo di verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa considerata ottimale e quella effettivamente risultante dal processo di nomina.

L'assemblea ordinaria 2019 sarà convocata per procedere all'approvazione del bilancio 2018 ed alla nomina del Consiglio di Amministrazione; nella scelta dei candidati, da parte dei soci, si dovrà quindi tenere conto delle professionalità e competenze ritenute necessarie per una composizione ottimale dell'Organo con Funzione di Supervisione Strategica.

Il presente documento viene pubblicato sul sito internet della Banca e portato a conoscenza dei soci in previsione dell'assemblea ordinaria 2019 affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità richieste.

A tal fine, è stata condotta un'approfondita analisi, tenendo in debita considerazione sia le specifiche disposizioni dettate dallo statuto della Banca sia le Disposizioni di vigilanza.

3) Caratteristiche di Banca Santa Giulia Spa

Banca Santa Giulia S.p.A. (di seguito: la "Banca") è una società per azioni che opera in modo autonomo ed ha ad oggetto, secondo quanto previsto dall'articolo 3 dello statuto, la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

Ai fini di quanto stabilito dalle Disposizioni di Vigilanza e, comunque, della normativa applicabile, la Banca, in funzione delle dimensioni e delle tipologie di attività svolte, rientra tra le banche che le Disposizioni di Vigilanza definiscono “di piccole dimensioni”. Tale valutazione è svolta tenendo in considerazione i parametri indicati dalla normativa vigente. Il modello di governance previsto dallo statuto della Banca è il sistema c.d. “tradizionale”, basato sul binomio consiglio di amministrazione – collegio sindacale.

4) Previsioni Statutarie

Lo statuto sociale della Banca prevede, tra l’altro, che essa sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di sette ad un massimo di undici membri, secondo il numero esatto che verrà determinato in occasione della nomina dall'assemblea.

Almeno tre Consiglieri di Amministrazione devono essere non esecutivi secondo quanto previsto dalle Disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia.

Inoltre, almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci previsti dall’art. 148, comma 3 del D. Lgs n. 58/1998. Tutte le liste presentate devono contenere la candidatura di almeno un quarto dei soggetti indipendenti - determinati secondo i criteri di cui in precedenza.

Il Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati devono essere elencati mediante numero progressivo, indicando quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 15% del capitale sociale.

Lo statuto della Banca attribuisce al Consiglio di Amministrazione la competenza ad eleggere fra i propri membri un Presidente, ed eventualmente anche uno o più Vicepresidenti nonché un Segretario, anche estraneo.

5) Composizione ottimale: criteri costituente la composizione quali - quantitativa

Il processo di autovalutazione condotto dal Consiglio di Amministrazione ha rilevato che per una efficace ed ottimale composizione quali-quantitativa dell'Organo è importante:

- mantenere un mix di professionalità e competenze;
- salvaguardare la diversità in termini di esperienze, età e genere rappresentati;
- che sia assicurato un impegno di tempo e risorse adeguate alla complessità dell'incarico;
- prevedere piani di formazione adeguati a preservare nel tempo il bagaglio di competenze tecniche dei membri;
- preservare il rapporto tra Consiglieri indipendenti e non indipendenti.

E' quindi richiesto che ogni amministratore:

- sia pienamente consapevole del proprio ruolo strategico nonché dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni svolte;

- sia dotato di autorevolezza e professionalità adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;
- dedichi tempo e risorse adeguate alla complessità del proprio incarico, garantendo la frequenza assidua e propositiva alle riunioni e la consultazione del materiale di supporto agli argomenti all'ordine del giorno;
- partecipi proficuamente agli eventi formativi eventualmente programmati per assicurare nel tempo le competenze tecniche necessarie per svolgere al meglio e con consapevolezza il ruolo assegnato.

5.1 Criteri qualitativi: competenze professionali degli amministratori

Nel complesso la composizione del Consiglio deve essere connotata da professionalità diversificate e dalla presenza di uno o più esponenti in grado di garantire la sussistenza dei criteri qualitativi.

Le specifiche competenze e l'autorevolezza dei consiglieri dovranno essere comunque tali da garantire un apporto significativo nelle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni conformi all'interesse sociale.

Ciò premesso, ai fini dell'individuazione della composizione qualitativa considerata ottimale in relazione agli obiettivi indicati, vengono delineati i profili teorici dei candidati alla carica di consigliere sulla base del criterio delle competenze diffuse e diversificate.

Il Consiglio ritiene opportuno che i candidati alla carica di Amministratore debbano essere in possesso, oltre che dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla normativa bancaria, da competenze ed esperienze nel settore giuridico, economico e/o finanziario.

Le aree di competenza ed esperienza, determinate tenendo conto di quanto previsto dalla normativa di riferimento e, in particolare dalle Disposizioni di Vigilanza, nonché delle *best practice* presenti nel settore bancario, sono le seguenti:

- competenze professionali: è richiesto che gli amministratori abbiano nel loro complesso (e quindi come risultato della sommatoria delle competenze individuali) un'adeguata conoscenza:
 - del sistema bancario in termini di strategia di business e delle dinamiche del sistema economico-finanziario;
 - dei sistemi di corporate governance e dei processi di organizzazione e gestione aziendale, (a titolo esemplificativo, bilancio, legale, controllo di gestione, conflitti di interesse, remunerazioni);
 - delle metodologie di gestione controllo e misurazione dei rischi, del capitale e della liquidità, etc;
 - dei sistemi di controllo interno;
 - della regolamentazione di settore (bancaria, finanziaria, fiscale);
 - della materia contabile e finanziaria nonché delle politiche retributive;
 - della materia giuridica, in particolare applicata a tematiche creditizie, societarie e dell'intermediazione finanziaria.
- competenze manageriali: sotto questo profilo rilevano le competenze professionali e tecniche sopra indicate e la visione operativa maturata con la concreta esperienza.

Ci si attende che tutti i componenti dell'Organo di amministrazione posseggano, come minimo, conoscenze tecniche di base che consentano loro di comprendere le attività ed i rischi principali dell'Ente¹.

Per il possesso di specifiche competenze nel settore giuridico, economico e/o finanziario può rilevare la laurea in giurisprudenza o comunque in discipline giuridiche, scienze politiche, scienze bancarie, in economica e commercio.

Le suddette competenze possono essere acquisite, a seconda dei casi, anche attraverso l'esperienza pluriennale maturata in qualità di esponente aziendale o di responsabile di specifiche funzioni presso istituti di credito o finanziari o presso aziende, mediante l'esercizio di attività imprenditoriali o professionali o di attività di insegnamento universitario o mediante l'esercizio di ruoli di responsabilità presso enti, istituzioni, fondazioni o associazioni.

Deve essere confermata anche la presenza di componenti con specifiche professionalità nei settori industriale e/o commerciale - servizi onde consentire l'apporto della conoscenza diretta del tessuto economico imprenditoriale.

In ogni caso, si presume che vi sia adeguata esperienza² con riferimento all'organo di amministrazione come segue:

- *Componente Esecutivo (funzione di gestione) : cinque anni di esperienza professionale recente maturata in settori attinenti ai servizi bancari e finanziari, in posizioni dirigenziali di alto livello*

Con riferimento all'organo di amministrazione con funzione di supervisione strategica:

- *Presidente non esecutivo: dieci anni di esperienza professionale specifica maturata di recente. Tale esperienza deve includere una porzione significativa di posizioni dirigenziali di alto livello e conoscenze tecniche significative in ambito bancario o equivalente;*
- *Consigliere non esecutivo: tre anni di esperienza professionale specifica maturata di recente in posizioni dirigenziali di alto livello (comprese le conoscenze tecniche nel settore bancario).*

La valutazione, anche in tema di verifica dei requisiti, oltre che delle esperienze maturate e delle conoscenze tecniche possedute, tiene conto delle verifiche previste dall'art. 26 del TUB nonché del rispetto del divieto di *interlocking directorship* previsto dall'art. 36 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.2011, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n.214.

Al fine di assicurare un'adeguata disponibilità di tempo da parte degli amministratori per l'espletamento del proprio mandato, con apposito regolamento approvato dal Consiglio sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente ricoperti dagli Amministratori, che tengono conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società ove rivestono la carica. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi eventualmente previsti dalla disciplina, anche regolamentare, tempo per tempo vigente.

¹ Eba - Guida alle verifica dei requisiti di professionalità ed onorabilità - maggio 2017

² Eba - Idem come sopra

In applicazione a quanto previsto dalla normativa di vigilanza applicabile, le liste di candidati avanzate dagli azionisti a termini di Statuto devono essere corredate da:

- a) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) curriculum volto ad identificare, per ciascun candidato per quale profilo teorico - area tematica, risulta adeguato, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratori indipendenti ai sensi della normativa vigente, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati, attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;
- c) situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti;
- d) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento, previsti dalla normativa vigente;
- e) dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa vigente, con questi ultimi.

5.2 Criteri quantitativi

La composizione del Consiglio di Amministrazione assume un rilievo centrale per l'efficace assolvimento dei compiti cruciali previsti dalla legge, dalle Disposizioni di vigilanza e dallo Statuto. Tenuto conto dei suddetti criteri nonché dell'obiettivo dell'efficace presidio di tutti i rischi, si ritiene ottimale un numero componenti non superiore a nove.

6) Equilibrio tra i generi

Si ha presente che con la legge n. 120 del 12 luglio 2011 sono state introdotte le quote di genere per la composizione degli organi sociali delle società quotate. La citata legge ha modificato l'art. 147-ter del TUF, introducendo il comma 1-ter che impone il rispetto di un criterio di composizione di genere dell'organo amministrativo, in base al quale il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti.

Pur trattandosi di normativa non applicabile alla Banca ed anche in assenza di specifica disposizione statutaria, si ritiene opportuno, nella determinazione della composizione quali quantitativa ottimale, prevedere almeno una presenza del genere meno rappresentato.

7) Ruoli nell'ambito del Consiglio di Amministrazione

7.1 Amministratori non esecutivi

Sono considerati Amministratori non esecutivi il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed i Consiglieri che non sono membri del Comitato Esecutivo, non destinatari di deleghe gestionali.

7.2 Amministratori indipendenti

Il Consiglio di Amministrazione è costituito per almeno 1/4 da Amministratori indipendenti, in possesso di professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna al Consiglio e da apportare un contributo di rilievo nella formazione della volontà dello stesso. Qualora tale rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5; diversamente si approssima all'intero superiore.

Chiari, 05 febbraio 2019

Il Presidente